



Delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali

A.C. 1311-A

Dossier n° 399/1 - Elementi per l'esame in Assemblea
15 dicembre 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1311-A
Titolo:	Disposizioni per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Bonetti

Premessa

La proposta di legge [AC 1311-A](#), recante **delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali**, è stata presentata il 17 luglio 2023 e assegnata, in sede referente, alle **Commissioni riunite VII Cultura e XII Affari sociali** il 7 dicembre 2023.

Durante l'esame in sede referente presso le citate Commissioni riunite, avviato il 21 gennaio 2025, il testo è stato **sensibilmente modificato**, con l'inserimento - tra l'altro - di una **delega al Governo** in materia di attività educative e ricreative non formali che non era prevista nel testo originariamente presentato. Le Commissioni riunite hanno **conferito il mandato** ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea nella seduta del **10 dicembre 2025**.

Contenuto

La proposta di legge, come risultante dall'esame in sede referente, è composta da **quattro articoli**.

L'**articolo 1**, sostituito nel corso dell'esame in **sede referente**, indica le **finalità** del progetto di legge, stabilendo che al fine di incentivare e sostenere, in tutto il Paese, le attività educative e ricreative, anche non formali, che coinvolgono i bambini e gli adolescenti, di contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale, di favorire il protagonismo delle nuove generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi decisionali che li riguardano, nonché di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli dalla nascita fino al compimento della maggiore età, la presente legge, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale, definisce i **principi generali per l'istituzione di attività educative e ricreative formali e non formali**.

A fini di coordinamento, si segnala che, con finalità in parte sovrapponibili, l'**articolo 52 del disegno di legge i bilancio in corso d'esame al Senato (AS 1689)**, al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, un **Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori**, con una dotazione pari a **60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026**, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

L'**articolo 2**, sostituito nel corso dell'esame in **sede referente**, conferisce una **delega al Governo** in materia di sostegno ai servizi e alle attività educative non formali.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che per le finalità di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a promuovere la **diffusione di opportunità educative, anche non formali**, rivolte al benessere dei minori, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornare le disposizioni dei commi da 213 a 215 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevedendo misure in favore di iniziative dei comuni, volte a sostenere, in via prioritaria, i nuclei familiari al cui interno vi siano **figli portatori di bisogni speciali e i nuclei familiari numerosi**;

b) prevedere che, al fine di promuovere e potenziare i percorsi di sviluppo, di crescita e di promozione del benessere psico-fisico dei minori, anche attraverso l'attività sportiva, artistica e musicale, in particolare con riferimento alle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, le iniziative di cui alla lettera a) possano essere svolte anche attraverso **accordi con i comuni limitrofi, presso le scuole, i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa** per i minori ovvero anche attraverso le istituzioni di cui all'articolo 1, commi 213 e 214, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (le ulteriori istituzioni citate dai commi in questione sono, da una parte, genericamente gli "enti pubblici e privati"; dall'altra, sono invece specificamente menzionate le "istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione", e "gli enti del terzo settore e gli enti religiosi che svolgono attività di oratorio o attività simili", che nel disegno di legge in commento sono oggetto del principio e criterio direttivo di cui alla successiva lettera c));

c) incentivare il coinvolgimento attivo degli **enti del Terzo settore e degli enti religiosi** che svolgono attività di oratorio o attività simili nelle iniziative finanziate ai sensi della lettera a) del presente comma, attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione previste dagli articoli da 55 a 57 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

d) prevedere che i servizi di cui al presente comma possano essere erogati anche con **modelli gestionali e strutturali flessibili**, in grado di tenere conto delle esigenze amministrative, di ottimizzare l'impiego delle risorse e di coinvolgere attivamente i loro fruitori e la comunità locale.

Il **comma 2** dispone che **gli schemi dei decreti legislativi** di cui al comma 1, adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono **trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri** da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi entro venti giorni dalla data di trasmissione e indicano specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo. Il Governo, esaminati i pareri, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

Il **comma 3** statuisce che agli **oneri** derivanti dall'attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede, quanto a **3,5 milioni per l'anno 2026** e a **4 milioni per l'anno 2027**, mediante corrispondente riduzione del **Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali**, di cui all'articolo 1, comma 213, della [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#), e quanto a **1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028**, mediante corrispondente riduzione del **Fondo per le esigenze indifferibili** di cui all'articolo 1, comma 200, della [legge 23 dicembre 2014, n. 190](#).

Si ricorda che l'articolo 1, commi 213-216, della [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#) (legge di bilancio 2025) reca l'**istituzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali**.

In particolare, il **comma 213** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il **Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali**, con una dotazione pari a **3 milioni** di euro per l'anno **2025**, **3,5 milioni** di euro per l'anno **2026** e **4 milioni** di euro per l'anno **2027**, destinato al finanziamento, nel limite di spesa autorizzato, di iniziative dei comuni, da realizzare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ovvero con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, anche promuovendo le comunità educanti, per le finalità descritte subito a seguire.

Il Fondo predetto è **istituito al fine di incentivare e sostenere in tutto il Paese le attività educative e ricreative, anche non formali**, che coinvolgono le bambine, i bambini e gli adolescenti, di contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale, di favorire il protagonismo delle nuove generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi decisionali che li riguardano, in coerenza con le [linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi](#), adottate con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 12 luglio 2022, nonché di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli dalla nascita fino al compimento della maggiore età e per incentivare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio o attività simili, attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione previste dagli articoli da 55 a 57 del codice del Terzo settore di cui al [decreto legislativo n. 117 del 2017](#), nonché per promuovere la diffusione di opportunità educative, anche non formali, rivolte al benessere dei minori.

Il **comma 214** chiarisce che le iniziative di cui al comma precedente possono essere svolte, anche attraverso accordi con i comuni limitrofi, presso le **scuole, i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori, gli enti religiosi** ovvero con altre modalità definite nella co-progettazione al fine di promuovere e potenziare i percorsi di sviluppo, di crescita e di promozione del benessere psico-fisico dei minori, anche attraverso l'attività sportiva, artistica e musicale, con particolare attenzione all'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

Il **comma 215** statuisce che con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 213 e 214, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 213.

Il **comma 216** dispone che agli **oneri** derivanti dall'attuazione dei commi 213 e 214, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 4 milioni di euro per l'anno 2027, **si provvede** mediante corrispondente riduzione del **Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili** di cui all'articolo 1, comma 200, della [legge n. 190 del 2014](#), come rifinanziato dalla stessa legge di bilancio 2025.

Come si vede, alcuni dei **principi e criteri direttivi della delega di cui all'articolo 2** in commento **ripropongono contenuti dei commi 213 e 214** dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2025, le cui modalità di attuazione erano demandate ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ci si riferisce, in particolare, ai riferimenti alla possibilità di svolgere le attività presso in collaborazione con le molteplici realtà istituzionali e sociali esistenti sul territorio, e al coinvolgimento degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi. **Altri contenuti**, invece, sono del tutto **innovativi** rispetto al dettato legislativo vigente: il riferimento ai modelli gestionali e strutturali flessibili e quello al sostegno prioritario ai nuclei familiari al cui interno vi siano figli portatori di bisogni speciali e ai nuclei familiari numerosi.

Si rammenta, inoltre, che, ai sensi dell'**articolo 55 del codice del Terzo settore**, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'[articolo 5](#) del medesimo codice, assicurano il **coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore**, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

Si precisa che, in base alla medesima disposizione, la **co-programmazione** è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili; mentre la **co-progettazione** è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione.

L'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.

Sulle modalità di attuazione del coinvolgimento attivo di tali enti, si veda il [Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021](#), recante le *Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore*.

Quanto al **Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili**, si ricorda, infine, che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, il quale è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 3**, sostituito nel corso dell'esame in **sede referente**, statuisce che al fine di sostenere i giovani e le famiglie, **i comuni**, nel rispetto dell'autonomia scolastica, **possono stipulare convenzioni finalizzate all'utilizzo degli spazi disponibili negli edifici scolastici** per le attività previste dall'articolo 1.

L'**articolo 4** istituisce un **tavolo tecnico per le attività di educazione non formale**.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che, **con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità**, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere in sede di Conferenza unificata, è **istituito il tavolo tecnico per le attività di educazione non formale** al fine di coordinare iniziative volte alla condivisione delle migliori pratiche in materia di sostegno ai servizi e alle attività educative non formali, di coadiuvare gli enti locali e gli enti del Terzo settore nella diffusione di processi e modelli organizzativi utili a facilitare il ricorso alla co-programmazione e alla co-progettazione, nonché di favorire l'applicazione di altre forme semplificate di affidamento dei servizi da parte degli enti locali.

Il **comma 2** prevede che **con il decreto** di cui al comma 1 sono altresì definiti la **composizione, l'organizzazione e il funzionamento del tavolo tecnico**. La composizione del tavolo è determinata tenendo conto dei soggetti e delle istituzioni coinvolti dalla presente legge, comprese le associazioni rappresentative del mondo giovanile. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il **comma 3** statuisce che agli adempimenti previsti dal comma 1 **si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili** a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si valuti l'opportunità di chiarire, intervenendo conseguentemente sulle distinte partizioni del testo, se l'oggetto specifico della proposta di legge in commento è la disciplina delle sole attività educative e ricreative non formali, come recitano il titolo della proposta, la rubrica dell'articolo 2 e il contenuto dell'articolo 4, ovvero la disciplina delle attività educative e/o ricreative "anche non formali", come invece recitano il contenuto degli articoli 1 (finalità) e 2 (delega al Governo).

CU0139a	Servizio Studi Dipartimento Cultura	st_cultura@camera.it - 066760-3255	✕ CD_cultura
	Servizio Studi Dipartimento Affari Sociali	st_affarisociali@camera.it - 066760-3266	✕ CD_sociale

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.